

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

OPINIONE EX ART. 6 NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Per il **Centro Studi “Rosario Livatino”**, C.F. 97853360580, con sede in Roma (RM), Via Crescenzo n. 86, in persona del proprio legale rappresentante *p.t.*, Prof. Avv. Mauro Ronco (C.F. RNCMRA46B19L219R), assistito, ai fini della redazione della presente opinione, dal Prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta, con studio in Torino, via Alfieri, 24 LTTCML80P29L219V pec carmelodomenicoleotta@pec.ordineavvocatitorino.it, al quale è conferita procura su foglio separato da intendersi apposta in calce. Alla redazione del presente atto hanno partecipato i Proff. Avv.ti Mauro Ronco, Emanuele Bilotti, Giovanni Doria, Giovanni Di Rosa, Filippo Vari, Mario Esposito,

IN RELAZIONE A

Reg. Ord. n. 55/2026, pubbl. su G.U. del 15 aprile 2026 n. 15, ord. del Tribunale di Venezia del 12 marzo 2026

*

1. Il soggetto presentatore. – Il Centro Studi Livatino è un’associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, il cui scopo è «l’approfondimento, l’elaborazione e la promozione di studi giuridici riguardanti: *a*) la tutela del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, *b*) la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna come base imprescindibile della convivenza sociale e civile, *c*) la difesa della libertà religiosa, *d*) in un quadro di riferimento costituito dal diritto naturale, il rispetto dei limiti di ogni autorità temporale, incluse le magistrature». Per il raggiungimento dei propri fini il Centro Studi Livatino «utilizza gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, tra i quali, in particolare ed esemplificativamente, ...l’intervento davanti alla Corte costituzionale...» (art. 3 Statuto – **doc. 1**).

*

2. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente. – Con la sopra indicata ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6 della medesima legge, non consente alle coppie unite civilmente residenti in Italia di presentare

domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti delle persone unite civilmente, di cui sia stata positivamente riscontrata nel corso dell'istruttoria l'idoneità ad adottare.

Secondo il giudice rimettente i parametri costituzionali violati sono gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata il 20 novembre 1989 e ratificata con legge n. 176 del 1991.

Più precisamente, ad avviso del giudice rimettente la norma sospettata di illegittimità:

a. determina un'ingerenza non giustificata nel libero svolgimento della personalità delle parti di un'unione civile, in quanto comprime in maniera del tutto sproporzionata la loro libertà di autodeterminarsi nella vita di relazione in particolare attraverso la realizzazione di un progetto genitoriale adottivo di coppia;

b. discrimina irragionevolmente tra coppie coniugate e persone di stato libero, da un lato, e coppie unite civilmente, dall'altro, rendendo rilevante in negativo uno stato ritenuto senz'altro inidoneo a compromettere la finalità perseguita con l'adozione, e cioè offrire al minore straniero in stato di abbandono un ambiente di crescita stabile e armonioso;

c. comprime irragionevolmente l'interesse del minore a crescere in un ambiente stabile e armonioso, dato che, almeno in astratto e salvo l'accertamento concreto dell'idoneità della coppia a rivestire il ruolo genitoriale, l'ambiente indicato può essere offerto anche da una coppia unita civilmente;

d. produce un risultato irrazionale, in quanto, dopo la sentenza n. 33 del 2025 di questa Ecc.ma Corte, l'adozione di un minore straniero in stato di abbandono da parte di una coppia unita civilmente è un risultato al quale si può pervenire comunque con lo scioglimento dell'unione civile, l'adozione da parte di uno solo dei componenti della coppia e la successiva adozione "particolare" da parte dell'altro in quanto *partner*: un *iter* progressivo che sacrifica però diritti fondamentali del minore e degli adulti.

*

3. Le trasformazioni intervenute negli anni più recenti nella domanda di adozioni internazionali e nell'offerta di bambini adottabili nei Paesi di origine.

– Come si chiarirà subito, le censure indicate sono tutte manifestamente infondate. In via preliminare, tuttavia, al fine di porre nella prospettiva più corretta l'indicata questione di legittimità costituzionale, appare opportuno sottoporre all'attenzione di questa Ecc.ma Corte alcuni dati di fatto che, pur essendo ben noti a chi si occupa di adozioni internazionali, non sempre sono adeguatamente considerati nel ricorrente dibattito sulla possibile estensione della platea dei potenziali adottanti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti dati di fatto:

a. che, sul fronte della domanda, il crollo del numero complessivo degli aspiranti adottanti registratosi nei Paesi di destinazione riguarda anche Paesi che da tempo consentono non solo l'adozione da parte delle persone singole ma anche l'adozione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso;

b. che, in Italia, nonostante il divieto di accedere all'adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e, fino alla recente sentenza n. 33 del 2025 cit., anche per le persone singole, il crollo delle disponibilità all'adozione, comunque assai rilevante, è stato di gran lunga inferiore rispetto a quello registrato nei Paesi di destinazione che consentono da tempo sia l'adozione da parte delle persone singole sia l'adozione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso;

c. che, in ogni caso, il numero delle coppie coniugate che hanno ottenuto il decreto di idoneità all'adozione internazionale da parte dei giudici italiani risulta tuttora di gran lunga superiore rispetto al numero delle adozioni internazionali che si perfezionano nello stesso periodo di riferimento;

d. che, sul fronte dell'offerta, nei Paesi di origine, rispetto a un passato anche recente, il numero dei bambini disponibili per le adozioni internazionali è oggi molto ridotto per ragioni di ordine demografico ed economico connesse con la riduzione del numero degli orfani (per il declino della mortalità e il miglioramento generalizzato delle condizioni di vita della popolazione) e degli abbandoni (per la diffusione della contraccezione e delle pratiche abortive; per il venir meno dello stigma associato alla nascita fuori del matrimonio; per lo sviluppo di politiche familiari e di sostegno alla genitorialità; per la crescita del numero delle adozioni interne), nonché con l'introduzione di legislazioni nazionali più

restrittive e di accertamenti più rigorosi dello stato di abbandono indotti anche dall'adesione alla Convenzione dell'Aja per le adozioni internazionali del 1993;

e. che nei Paesi di origine, per le ragioni appena indicate, i bambini disponibili per le adozioni internazionali sono ormai per la maggior parte bambini con bisogni speciali: già grandicelli, con fratelli e/o sorelle o con una qualche forma di grave disabilità mentale o fisica.

Ora, un'opportuna considerazione di tutti questi dati di fatto dovrebbe indurre ad una maggior cautela nel ricorso all'argomento, invero utilizzato anche da questa Ecc.ma Corte nella già più volte cit. sentenza n. 33 del 2025, secondo cui l'allargamento della platea dei potenziali adottanti convergerebbe verso una tutela più efficiente dell'interesse dei minori abbandonati riflesso nella finalità perseguita con l'adozione, e cioè l'inserimento di quei minori in una famiglia sostitutiva idonea ad offrirgli un ambiente di crescita stabile e armonioso.

Le indicate trasformazioni intervenute negli anni sia sul fronte della domanda di adozioni internazionali sia sul fronte dell'offerta di bambini adottabili nei Paesi di origine confermano infatti la persistente fondatezza di quanto scriveva un grande studioso italiano del diritto minorile all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle adozioni internazionali, e cioè che

“anche con le limitazioni oggi esistenti vi è un forte esubero di disponibilità ad adottare nei confronti dei soggetti adottabili e che di conseguenza ampliare la fascia dei possibili adottanti comporterebbe solo consentire che siano alimentate inutili speranze in soggetti che, nella comparazione, resteranno sicuramente soccombenti sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale, ed al tempo stesso rendere più difficile l'opera di approfondimento delle singole situazioni da parte dei servizi e più lenti i tempi di valutazione degli adottanti” (A. C. Moro, *Una grande sfida: la legge sull'adozione internazionale*, già in *Questioni e documenti. Quaderni del centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza*. Istituto degli innocenti, Firenze, 2000, ed ora in *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro* scelti e annotati da L. Fadiga, Milano, 2006, p. 122).

La previsione ad opera del legislatore di criteri di selezione degli aspiranti genitori adottivi continua, dunque, ad essere una scelta ragionevole. Omettere di considerare i dati di fatto indicati e parlare in maniera sbrigativa di un'esigenza di allargamento della platea dei potenziali adottanti in nome di una maggiore efficienza nella tutela dei bambini rimane tuttora un mero espediente retorico

per dissimulare il tentativo di far prevalere l'aspirazione degli adulti alla genitorialità adottiva sull'interesse dei bambini abbandonati ad essere accolti in un contesto familiare che offra le migliori garanzie per una crescita equilibrata e serena anzitutto in virtù della presenza di due figure genitoriali complementari legate da un vincolo la cui stabilità è garantita dall'ordinamento.

*

4. – L'infondatezza delle censure sollevate, con riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., nei confronti della norma che non consente alle coppie unite civilmente di presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale. – Fatte certe precisazioni in punto di fatto si può passare ora a considerare la fondatezza giuridica delle censure mosse dal giudice rimettente alla regola che esclude le coppie unite civilmente dal novero degli aspiranti genitori adottivi di un minore residente all'estero.

Si tratta, come già si è detto, di censure prive di fondamento. E ciò sia sotto il profilo della proporzionalità del limite al quale la norma sospettata di illegittimità costituzionale assoggetta il desiderio di genitorialità adottiva di una coppia di adulti uniti civilmente (*a*) sia sotto il profilo della ragionevolezza della discriminazione che quella stessa norma introduce tra coppie coniugate e persone singole di stato libero, da un lato, e coppie unite civilmente, dall'altro (*b*), sia, infine, sotto il profilo della razionalità di un divieto che, dopo il riconoscimento della possibilità di accedere all'adozione internazionale anche per le persona di stato libero, può essere aggirato attraverso un *iter* complesso che però sacrifica diritti fondamentali degli adulti e dei bambini (*c*).

4.1. – Quanto anzitutto all'argomentazione *sub* (*a*), l'idea che la restrizione imposta dalla norma censurata al desiderio di genitorialità di una coppia di adulti uniti civilmente possa essere assoggettata a un test di proporzionalità è fondata sull'assunto che ad essere compreso sia un qualche diritto fondamentale della persona. È fuor di dubbio, tuttavia, che il desiderio di genitorialità adottiva degli adulti non può essere considerato alla stregua di una libertà della persona garantita dalla Costituzione o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o da altre norme internazionali vincolanti il legislatore nazionale.

È noto, del resto, che l'impossibilità di configurare un diritto degli adulti alla genitorialità adottiva rappresenta un dato largamente consolidato sia nella

giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte sia nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Con ciò non si mette certo in discussione che la disponibilità degli adulti a farsi carico dei doveri genitoriali nei confronti di un bambino abbandonato esprima sentimenti di solidarietà e di gratuità meritevoli di essere favoriti ed incoraggiati. Ma ciò non significa riconoscere che l'appagamento incondizionato dell'aspirazione degli adulti alla genitorialità adottiva rappresenti sempre e comunque un valore per la collettività. Si tratta, com'è evidente, di valutazioni profondamente diverse: la prima fa seguito all'incontestabile riconoscimento di un diritto fondamentale dei bambini; la seconda mette capo all'inammissibile affermazione di un diritto degli adulti.

Vero è che, nella giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, e segnatamente nella sentenza n. 33 del 2025, sembra aver trovato accoglimento l'idea per cui, non diversamente dalla generazione attraverso esercizio della sessualità o attraverso il ricorso alle tecniche fecondative, anche il desiderio di diventare genitori adottivi deve ritenersi un'opzione riconducibile ad una più generale "autodeterminazione orientata alla genitorialità" tutelata sia a livello costituzionale sia a livello convenzionale quale profilo peculiare della libertà del singolo di autodeterminarsi nella vita di relazione.

Una simile prospettazione deve tuttavia essere considerata con la massima cautela, evitando di confondere in maniera indebita interessi individuali profondamente diversi col risultato – inammissibile – di operare un'estensione surrettizia della protezione riservata al diritto fondamentale alla realizzazione di sé anche nella dimensione relazionale a situazioni sicuramente estranee al suo ambito di tutela.

Infatti, se non è discutibile che la generazione costituisce una fondamentale libertà della persona quando si realizza attraverso l'esercizio della sessualità, sempre questa Ecc.ma Corte ha già avuto modo di precisare che, nel caso del ricorso alle tecniche, il desiderio di generare degli adulti non ha la stessa latitudine di ciò che la tecnica potenzialmente consente e non può comunque fondare una pretesa costitutiva di un diritto alla genitorialità (cfr. sent. n. 69 del 2025, sent. n. 33 del 2025, sent. n. 221 del 2019).

Quanto poi al desiderio di genitorialità adottiva, è appena il caso di precisare che, sebbene anche l'adozione sia costitutiva di un rapporto genitoriale, in tal caso la

genitorialità non consegue alla generazione. È fuor di dubbio, allora, che il desiderio di genitorialità adottiva degli adulti non può in alcun modo essere assimilato alla libertà fondamentale di generare ed essere ricompreso nello stesso ambito di tutela.

Sarebbe un errore grossolano, d'altra parte, ricondurre la genitorialità alla logica delle libertà della persona: una logica che, come si è appena visto, riguarda invece la generazione. La tutela costituzionale della genitorialità, del resto, è garanzia di un rapporto etico-sociale, non di un diritto inviolabile della persona. Certamente ai genitori è riconosciuto il diritto – oltre che il dovere – di mantenere, istruire ed educare il figlio, ma la genitorialità non è mai un diritto. La genitorialità non è mai l'effetto di una scelta rimessa alla libertà degli adulti. La genitorialità, come si ricava chiaramente dalla lettura dell'art. 30, comma 1, Cost., è “responsabilità” che, nell'interesse superiore del nato, si impone a coloro che hanno generato per il semplice fatto della generazione: vincolo che lega i generanti al generato per tutta la vita e che non dipende né nel suo costituirsi né nel suo contenuto dalla volontà degli uni o dell'altro.

La genitorialità volontaria che si realizza *ex uno latere* in caso di ricorso alla tecnica eterologa di fecondazione artificiale è un'eccezione nel sistema e non è comunque mera espressione di una libertà del singolo. La genitorialità adottiva, invece, che è anch'essa genitorialità volontaria, è un rimedio a fronte di una situazione definitiva di abbandono e non è certo il prodotto dell'esercizio di un diritto.

Come anche la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in una maniera inequivocabile, “non v'è nel sistema normativo un paradigma genitoriale fondato unicamente sulla volontà degli adulti di essere genitori e destinato a concorrere liberamente con quello naturalistico” (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 38162 del 2022). Il che basta ad escludere in radice che la restrizione imposta dalla norma censurata al desiderio di genitorialità degli adulti possa essere assoggettata a un test di proporzionalità, giacché una simile verifica può riguardare solo la compressione di diritti fondamentali della persona.

4.2. – Venendo ora all'argomentazione indicata *sub (b)*, e cioè alla pretesa irragionevolezza della discriminazione che la norma censurata introduce tra coppie coniugate e persone singole di stato libero, da un lato, e coppie unite civilmente, dall'altro, è bene anzitutto precisare che, nel giudizio “ternario” di

ragionevolezza avente ad oggetto la norma censurata, l'unico *tertium comparationis* è in realtà rappresentato dalla possibilità riconosciuta dalla legge ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni di presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore residente all'estero.

Non può fungere da *tertium comparationis*, invece, la possibilità ora riconosciuta da questa Ecc.ma Corte anche alla persona singola di stato libero. E ciò appunto perché in questo caso non viene in considerazione un'adozione internazionale di coppia. Il punto qui è chiarire se sia o meno ragionevole discriminare tra coppie coniugate e coppie unite civilmente. La possibilità dell'adozione da parte della persona di stato libero rileva piuttosto ai fini di una diversa valutazione di razionalità della norma censurata, e cioè sotto il profilo indicato sopra *sub (c)*, oggetto di specifica considerazione al successivo punto 4.3.

Del resto, se la norma sospettata di illegittimità costituzionale dovesse essere considerata irragionevolmente discriminatoria da questa Ecc.ma Corte, la possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale dovrebbe essere riconosciuta solo a coppie unite civilmente da almeno tre anni. Diversamente ad essere discriminate sarebbero infatti le coppie coniugate. È chiaro allora che la situazione della coppia coniugata da almeno tre anni è l'unico possibile *tertium comparationis* nel giudizio "ternario" di ragionevolezza della norma censurata.

È chiara, d'altra parte, la *ratio* del precetto posto a confronto col divieto censurato. Il legislatore vuole evidentemente che il contesto familiare di accoglienza di un minore abbandonato offra garanzie di particolare stabilità: un problema, questo, che si pone soltanto laddove quel contesto sia rappresentato da una coppia (e non da una persona di stato libero, rispetto alla quale ci si sarebbe piuttosto dovuto chiedere se anche una persona singola rappresenti un contesto familiare).

È dunque sotto il profilo della stabilità che il rapporto tra le parti di un'unione civile deve essere posto a confronto col rapporto coniugale. Ma è proprio sotto questo profilo che i due rapporti di coppia presentano una diversità radicale.

In effetti, sebbene sia in atto da tempo un significativo processo di "deistituzionalizzazione" del rapporto coniugale, i dati normativi vigenti non consentono ancora di considerare lo scioglimento del matrimonio alla stregua di un recesso unilaterale o, in caso di accordo tra i coniugi, di un mutuo consenso. La stabilità

del rapporto coniugale rimane dunque garantita dall'ordinamento in virtù di una regola di indisponibilità: una regola che, come ha insegnato la migliore dottrina, deve peraltro ritenersi necessaria, in quanto posta a presidio del valore costituzionale dell'unità familiare dall'art. 29, co. 2, Cost. (cfr. F.D. Busnelli, *Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 119 ss., par. 11).

Non è così invece per l'unione civile. Infatti, secondo il co. 24 della legge n. 76 del 2016, l'unione civile si scioglie anche a seguito della domanda proposta da una delle parti dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile. Si tratta chiaramente di un meccanismo di recesso unilaterale: un meccanismo che attesta in maniera inequivocabile che, a differenza del matrimonio, l'unione civile è vincolo che rimane nella piena disponibilità dei suoi protagonisti.

Più precisamente, a differenza di quel che vale tuttora per il rapporto coniugale, la possibilità per le persone unite civilmente di addivenire allo scioglimento del vincolo – con sentenza o attraverso una procedura stragiudiziale – non è comunque subordinata ad alcun presupposto specifico: la volontà unilaterale non necessita di essere motivata ed è senz'altro sufficiente ai fini del divorzio. L'unica condizione è che siano passati tre mesi dalla sua emissione: un mero preavviso di recesso.

Ora, questo dato è certamente sufficiente a giustificare la discriminazione introdotta dalla norma censurata tra coppie coniugate e coppie unite civilmente. In presenza di un rapporto di coppia che duri da almeno tre anni, solo le prime possono presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale. E ciò perché solo i coniugi sono vincolati da un rapporto sottratto alla loro disponibilità. Solo i coniugi sono parti di un rapporto la cui stabilità è garantita dall'ordinamento. Il rapporto tra le parti dell'unione civile, invece, poiché può sciogliersi in virtù del recesso unilaterale, rimane nella piena disponibilità delle stesse. La sua stabilità si dà come mero *quid facti*, non come un valore garantito dall'ordinamento.

Del resto, come questa Ecc.ma Corte ha già avuto modo di chiarire più volte, la “copertura costituzionale” dell'unione civile deve essere rintracciata nell'art. 2 e non nell'art. 29 Cost. (sentt. n. 138 del 2010, n. 170 del 2014, n. 66 del 2024). Con ciò si vuole rimarcare che l'unione civile è un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale, rispetto al quale, anche a voler ritenere la ricorrenza di una “natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio”, non

è comunque predicabile quel *quid pluris* rappresentato dal valore dell'unità familiare, e cioè dalla "forza istituzionale" dello *status*.

Si comprende allora il senso dell'affermazione di questa Ecc.ma Corte secondo cui "il rapporto coniugale si configura come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile, e non può essere ad esso assimilato perché se ne possa dedurre l'impellenza di una parità di trattamento" (cfr. sent. n. 66 del 2024). La diversità si coglie appunto, oltre che in ordine al contenuto del rapporto, anche sotto il profilo della garanzia istituzionale della sua stabilità: un dato che appare senz'altro sufficiente ad escludere la fondatezza dell'argomento in esame.

4.3. – Rimane da considerare l'argomento indicato *sub (c)*, e cioè la pretesa irrazionalità sopravvenuta di un divieto che, dopo la sentenza n. 33 del 2025 di questa Ecc.ma Corte, può comunque essere aggirato attraverso un *iter* complesso che finisce però per sacrificare diritti fondamentali degli adulti e dei bambini. In effetti, il giudice rimettente insiste ripetutamente sulla possibilità di sciogliere l'unione civile, di procedere all'adozione internazionale da parte di uno solo dei componenti della coppia e di addivenire poi ad una successiva adozione "particolare" ai sensi della lett. *d)* dell'art. 44 l. adoz. da parte dell'altro componente della coppia, prima o dopo aver ricostituito l'unione civile.

Si tratta di un espediente davvero grottesco, la cui praticabilità, almeno in linea teorica (la realtà è un'altra cosa...), sembra in effetti difficilmente discutibile. E ciò proprio in considerazione della piena disponibilità dell'unione civile e dei noti sviluppi giurisprudenziali che, da tempo, hanno riconfigurato il sistema dei "casi particolari" di adozione e che costituiscono ormai "diritto vivente".

Rimane comunque incomprensibile perché la praticabilità di un simile stragemma dovrebbe far dubitare della razionalità della scelta del legislatore di non consentire alle coppie unite civilmente da almeno tre anni di presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale. Non c'è infatti nessuna contraddizione nell'escludere l'adozione da parte di una coppia il cui rapporto è indubitabilmente privo di qualsiasi garanzia istituzionale di stabilità e nel consentire invece la formalizzazione di un rapporto genitoriale che già sussiste nei fatti e che, a seguito di un opportuno accertamento giudiziale, è ritenuto conforme al superiore interesse del minore.

Sono chiaramente due questioni distinte e differenti: in un caso si tratta di selezionare il miglior contesto familiare di accoglienza per un minore abbandonato, mentre nell'altro caso o non c'è affatto una situazione di abbandono alla quale porre rimedio o all'abbandono si è già rimediato e si tratta solo di formalizzare un ulteriore rapporto genitoriale, già esistente nei fatti, nel superiore interesse del minore.

Al lume di ciò l'argomento in questione appare per quello che è realmente: una mera suggestione priva di qualsiasi forza argomentativa sotto il profilo logico e giuridico. Quell'argomento conferma peraltro che il reale obiettivo della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente è solo l'eliminazione di un vincolo – che non può considerarsi irragionevole né arbitrario – all'affermazione del desiderio di genitorialità adottiva degli adulti: una questione estranea alla competenza del giudice delle leggi, da restituire perciò al libero confronto democratico.

Roma, 4 maggio 2026

Prof. Avv. Mauro Ronco

(n.q. di l.r.p.t. del Contro Studi Rosario Livatino)

Avv. Carmelo D. Leotta

Gli estensori:

Prof. Avv. Emanuele Bilotti

Prof. Avv. Giovanni Doria

Prof. Avv. Giovanni Di Rosa

Prof. Avv. Mario Esposito

Prof. Avv. Filippo Vari